



---

## INFORMATIVA 01/2010

### La disciplina dello scambio sul posto

**Realizzato da:** TIS – Area Energia & Ambiente

**Data:** Bolzano, 01/04/2010

---



## Indice

<b>1</b>	<b>La disciplina dello scambio sul posto .....</b>	<b>4</b>
1.1	In cosa consiste lo scambio sul posto .....	4
1.2	Chi può accedere alla disciplina dello scambio sul posto .....	4
1.3	Il meccanismo di scambio sul posto <b>in vigore fino al 31 dicembre 2008</b> ...	5
1.4	Aspetti problematici relativi alla formulazione dello scambio sul posto in vigore fino al 31 dicembre 2008 .....	5
1.5	Il meccanismo di scambio sul posto <b>in vigore dal 1° gennaio 2009</b> .....	5
<b>2</b>	<b>Scambio sul posto: aspetti operativi .....</b>	<b>7</b>
2.1	Come viene calcolata la compensazione economica per l'energia immessa in rete? .....	7
2.2	Novità normativa: la liquidazione delle eccedenze .....	10
2.3	Esempio di calcolo del contributo in conto scambio .....	10
2.4	Quando viene liquidato il contributo in conto scambio? .....	12
2.5	A quanto ammontano i corrispettivi da pagare per il servizio di scambio sul posto? .....	13
2.6	Nuove opportunità di scambio sul posto per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti .....	13
2.7	Cumulabilità tra incentivi e disciplina di scambio sul posto .....	13
<b>3</b>	<b>Documentazione .....</b>	<b>14</b>
3.1	Riferimenti normativi .....	14
3.2	Link e documenti scaricabili in rete .....	14

## 1 La disciplina dello scambio sul posto

### 1.1 In cosa consiste lo scambio sul posto

Lo scambio sul posto consiste in una particolare forma di “autoconsumo in sito” dell’energia elettrica, mediante la quale l’energia prodotta e immessa in rete può essere prelevata e autoconsumata in un tempo differente da quello in cui si realizza la produzione.

Il sistema elettrico è utilizzato come strumento per l’immagazzinamento dell’energia elettrica prodotta e non istantaneamente autoconsumata.

### 1.2 Chi può accedere alla disciplina dello scambio sul posto

Il servizio di scambio sul posto può essere erogato a soggetti, denominati utenti dello scambio sul posto, che siano titolari di:

1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
2. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza **fino a 200 kW**, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
3. centrali ibride qualora su base annua la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
4. impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.

Condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un **unico punto di connessione** con la rete elettrica. La legge n. 99/09 prevede tuttavia un’eccezione nel caso di Comuni con popolazione fino a 20.000, per i quali il punto d’immissione e di prelievo possono non coincidere (confronta paragrafo 2.6).




Fig. 1: Schema per la misurazione dell’energia elettrica nel caso di contratto di scambio sul posto. M2 è il contatore che misura la totalità dell’energia prodotta; M1 è contatore bidirezionale che misura l’energia immessa e prelevata dalla rete.

### 1.3 *Il meccanismo di scambio sul posto in vigore fino al 31 dicembre 2008*

Fino al 31 dicembre 2008 è stata in vigore la prima versione della disciplina di scambio sul posto, regolata dalla delibera dell'AEEG (autorità per l'energia elettrica e il gas) n°28 del 2006. In questa prima versione lo scambio sul posto si concretizzava come un **saldo fisico**, pari alla differenza tra energia elettrica immessa e energia elettrica prelevata su base annuale (modalità net metering).

Con cadenza annuale, veniva calcolato un saldo pari alla differenza tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata attribuendo così, dal punto di vista economico, un uguale valore all'energia elettrica prelevata e immessa in ore differenti.

Se il saldo era negativo, il cliente pagava una bolletta energetica calcolata rispetto al solo valore del saldo.

Se il saldo era positivo, il prelievo del cliente era considerato pari a zero. Il saldo positivo diventava un credito di energia che poteva essere usato nei tre anni successivi (trascorsi i quali il saldo, qualora inutilizzato, veniva annullato e dunque perso).

La regolazione del saldo avveniva tra il cliente finale e il proprio fornitore (l'impresa distributrice) per i clienti del mercato vincolato e tra il cliente finale e il proprio venditore per i clienti del mercato libero.

### 1.4 *Aspetti problematici relativi alla formulazione dello scambio sul posto in vigore fino al 31 dicembre 2008*

L'impostazione del vecchio meccanismo di scambio sul posto era caratterizzato da alcune criticità e disuguaglianze di trattamento:

- non veniva tenuto conto il differente valore dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dello scambio sul posto (l'energia che si consuma o si immette in rete alle ore 13, ad esempio, ha un valore maggiore dell'energia che si preleva alle ore 24);
- non venivano esplicitati i costi comunque connessi all'esercizio dello scambio sul posto e gravanti sul sistema elettrico (costi di gestione della rete per la fornitura dell'energia e per il prelievo dell'energia immessa in rete, ecc.). Tali costi (di dispacciamento e di trasporto) venivano trasferiti alla generalità degli utenti del sistema elettrico e sarebbero diventati sempre più rilevanti al crescere dei soggetti ammessi allo scambio sul posto (produttori da fonti rinnovabili);
- veniva demandato al gestore di rete locale lo svolgimento del servizio di scambio sul posto, con conseguenti disservizi, ritardi, disuguaglianze nel trattamento economico del cliente.

### 1.5 *Il meccanismo di scambio sul posto in vigore dal 1° gennaio 2009*

Dal 1° gennaio 2009 è in vigore una nuova versione dello scambio sul posto. Esso rimane una particolare forma di "autoconsumo in sito", ma anziché calcolarsi su di un **saldo fisico** su base annuale tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, il meccanismo prevede una **compensazione economica** di quanto inizialmente pagato dall'utente in fase di prelievo energetico.

La compensazione si riferisce ad un saldo annuale, pertanto viene erogata al termine dell'anno di produzione.

Infatti, i prelievi di energia avvengono e devono essere pagati come in un normale contratto energetico con l'azienda locale di gestione. Se tuttavia, nel corso dell'anno si produce ed immette in rete una certa quota di energia, si riceve un compenso economico, a bilanciamento delle spese sostenute per l'aver prelevato dalla rete una stessa quantità di energia.

Inoltre, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure, lo scambio sul posto viene effettuato da **un unico soggetto intermediario** a livello nazionale, il **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici).

Il servizio di scambio sul posto è strutturato come segue:

- a) l'utente conferisce l'energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;
- b) GSE riceve l'energia e la vende sul mercato;
- c) l'utente acquista l'energia necessaria presso l'impresa fornitrice (Enel, azienda energetica, SEL, ...) pagando il relativo corrispettivo;
- d) GSE corrisponde all'utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l'acquisto dell'energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell'energia autoprodotta.


## 2 Scambio sul posto: aspetti operativi

### 2.1 Come viene calcolata la compensazione economica per l'energia immessa in rete?

La compensazione dell'energia immessa in rete viene calcolata sul principio di:

- valorizzare l'energia elettrica immessa, nei limiti del valore dell'energia elettrica prelevata ma al netto delle tasse e degli oneri per l'accesso alla rete;
- restituire, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia "scambiata"), alcuni oneri di accesso alla rete, ovvero le componenti variabili, espresse in €/cent/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, al dispacciamento e agli oneri generali (componenti A e UC), questi ultimi solo nel caso di impianti a fonte rinnovabile.

A titolo di esempio, la Fig. 2 illustra schematicamente la composizione del prezzo della bolletta per l'utente domestico tipo<sup>1</sup>, con indicazione di quali componenti del prezzo finale dell'energia prelevata dalla rete vengano rimborsate attraverso il contributo riconosciuto a fine anno dal GSE all'utente dello scambio sul posto.



<sup>1</sup> = l'iva è rimborsata nel contributo in conto scambio nei soli casi di clienti finali non dotati di partita Iva

**Fig. 2: Prezzo finale dell'energia nel caso di utente tipo domestico in regime di maggior tutela e componenti rimborsate attraverso il contributo riconosciuto dal GSE agli utenti dello scambio sul posto.**

<sup>1</sup> Utente in regime di maggior tutela

Mentre la compensazione economica di cui alla lettera a) deriva dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto. E' come se l'energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete (mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata). Ciò significa che i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto rimangono in capo a tutti gli utenti del sistema elettrico.

Operativamente, per calcolare il contributo da erogare nell'ambito dello scambio sul posto, il GSE svolge una serie di calcoli:

1. associa all'energia elettrica immessa un controvalore  $C_{EI}$ , espresso in Euro, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa ed il prezzo zonale orario<sup>2</sup>. Il prezzo zonale orario varia a seconda dell'ora e del giorno di immissione, nonché della zona geografica dove sorge l'impianto. Il prezzo zonale orario medio per il mese di gennaio dell'anno 2010, per la zona geografica Nord, è stato il seguente:

Fascia	F1	F2	F3
Prezzo medio [c€/kWh]	8,244	6,516	4,703

**Tab. 1: Media dei prezzi zonali orari per il mese di gennaio 2010, relativo alla zona geografica Nord.**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lunedì-venerdì	F3						F2	F1											F2	F3				
sabato	F3						F2																	F3
domenica/festivi	F3																							

**Tab. 2: Fascie orarie definite dalla deliberazione AEEG 181/06.**

Quindi, ad esempio, un impianto fotovoltaico che immette energia elettrica in rete tra le 8 e le 19 (fascia F1) di un giorno feriale di gennaio, ha avuto diritto ad un controvalore economico pari, in media, a 8,244 €cent per ogni kWh immesso in quella fascia oraria. La quantità di energia elettrica immessa è quella rilevata dai misuratori, maggiorata del 10,8% nel caso di connessioni in BT (Bassa Tensione) e del 5,1% nel caso di connessioni in MT (Media Tensione), al fine di tenere conto delle minori perdite di rete.

<sup>2</sup> L'effettiva possibilità di associare i prezzi orari all'energia elettrica immessa dipende dai dati di misura disponibili. Nei casi in cui non sia disponibile la misura oraria dell'energia elettrica immessa, viene associato un prezzo coerente con i dati di misura disponibili (ad esempio, a misure per fasce orarie dell'energia elettrica immessa si associa un prezzo zonale medio per ciascuna fascia oraria). Si evidenzia anche che, nel caso di impianti fotovoltaici per i quali non si ha la disponibilità delle misure su base orario per fasce, il prezzo riconosciuto per l'energia elettrica immessa è pari alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari delle sole ore ricomprese tra l'ottava e la ventisima, come registrati nel medesimo mese.

2. Il GSE calcola la somma delle componenti tariffarie rimborsabili  $CU_S$  (espressa in €/cent/kWh), limitatamente all'energia scambiata (ovvero il minimo tra l'energia immessa e quella prelevata). In particolare:
- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili il termine  $CU_S$  è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione, degli oneri di sistema (A e UC) e del dispacciamento.
  - Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento il termine  $CUS$  è pari alla somma delle componenti variabili della tariffa di trasmissione, della tariffa di distribuzione e del dispacciamento.

Il termine  $CU_S$  non include la componente MCT (Misure di Compensazione Territoriale) perché essa è applicata ai consumi di energia elettrica, anziché ai prelievi, e pertanto non può essere restituita. Ovviamente il valore del termine  $CU_S$  dipende dalla tipologia di cliente e dalla struttura tariffaria che ad esso si applica.

3. Il GSE calcola la parte di energia  $O_E$  (espressa in €) dell'onere sostenuto dall'utente per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata. Questo onere è calcolato al netto degli oneri associati ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché delle componenti A, UC ed MCT. Per come viene calcolato, il termine  $O_E$  include le accise e l'Iva (quest'ultima nei soli casi di clienti finali non dotati di partita Iva).

Ad esempio, se l'utente paga l'energia che preleva 20 €/cent/kWh (tasse incluse), il valore di  $O_E$ , espresso in riferimento al kWh, è circa il 58% del prezzo totale: 11,6 €/cent/kWh.

In conclusione, il GSE eroga all'utente dello scambio un corrispettivo **CS** che include due componenti:

- a) la prima, è finalizzata alla **compensazione economica** tra il valore dell'energia elettrica immessa ( $C_{Ei}$  espresso in €) e il valore della parte energia dell'energia elettrica prelevata ( $O_E$  espresso in €). In pratica, il GSE riconosce all'utente dello scambio il valore economico della sua energia elettrica immessa ( $C_{Ei}$ ) nei limiti del valore economico dell'energia elettrica prelevata al netto delle componenti "di rete" ( $O_E$ ). In termini matematici, il GSE riconosce il minimo tra  $O_E$  e  $C_{Ei}$ ;
- b) la seconda, è finalizzata alla **restituzione**, da parte del GSE all'utente dello scambio, del termine  $CU_S$  (espresso in c€/kWh) per la quantità di energia elettrica scambiata. E' come se, limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata, non fosse stata utilizzata la rete. In termini matematici, il GSE riconosce un corrispettivo pari a ( $CU_S * en. scambiata$ ). I costi dell'utilizzo della rete, non allocati agli utenti dello scambio, sono allocati agli altri clienti finali tramite la componente tariffaria A3.

In conclusione, il corrispettivo riconosciuto dal GSE nell'ambito dello scambio sul posto (CS) è pari a:

$$CS = \min(O_E; C_{Ei}) + CU_S * en. scambiata$$

Nel caso in cui la valorizzazione dell'energia immessa sia superiore a quella dell'energia prelevata (cioè  $C_{Ei} > O_E$ ), **tale maggiore valorizzazione può essere**

**riportata a credito** (come credito economico) negli anni successivi, senza limitazione temporale, **oppure essere liquidata dal GSE.**

## 2.2 *Novità normativa: la liquidazione delle eccedenze*

La possibilità per l'utente dello scambio sul posto di fare vendita delle eccedenze energetiche rispetto ai propri consumi è una importante novità introdotta con la legge 99/09 (articolo 27, comma 45) e la successiva delibera AEEG ARG/elt 186/09, e divenuta operativa nel marzo 2010. A differenza di quanto stabilito in origine, ora (aprile 2010) è consentito, anche nell'ambito dello scambio sul posto, la vendita dell'energia, nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Tra le implicazioni connesse a questa novità, si può osservare, ad esempio, che se un impianto fotovoltaico è stato dimensionato in maniera tale da produrre più energia rispetto al fabbisogno dell'utenza, può essere comunque vantaggioso sfruttare la disciplina dello scambio sul posto.

Infatti, è ora possibile:

- valorizzare in scambio sul posto l'energia immessa in rete, limitatamente al valore dei consumi energetici dell'utenza;
- chiedere al GSE la liquidazione della parte di valore dell'energia immessa in rete che eccede il costo dei consumi energetici dell'utenza.

La richiesta di liquidazione delle eccedenze deve essere effettuata attraverso il portale online del GSE. L'attivazione porta alla liquidazione del credito per l'ammontare complessivo, nell'anno successivo.

La scelta ha effetto per gli anni successivi fino al momento in cui non si decide di modificare l'opzione.

## 2.3 *Esempio di calcolo del contributo in conto scambio*

In Fig. 3 è riportato un esempio di calcolo del contributo in conto scambio per un utente domestico tipico (cliente in regime di maggior tutela, connesso in BT con potenza contrattuale = 3 kW, consumo annuo = 3000 kWh), che produce energia elettrica mediante impianto fotovoltaico da 2,8 kWp, con produzione di energia annuale di 2800 kWh.

*Si sottolinea che l'esempio di calcolo sottoriportato ha carattere puramente indicativo e che i risultati ottenuti non possono essere considerati in alcun caso sostitutivi dei calcoli ufficiali, redatti dal GSE sulla base della tipologia di utenza.*

A questo proposito si informa che è in fase di elaborazione da parte del GSE un programma di calcolo pensato appositamente per gli utenti dello scambio sul posto, i quali potranno calcolare autonomamente il proprio contributo in conto scambio. Il programma di calcolo sarà a breve scaricabile dal portale del GSE.




Fig. 3: Schema di calcolo del contributo in conto scambio, erogato dal GSE per un'utenza domestica tipo in regime di maggior tutela (3 kW).

La seguente tabella illustra meglio le singole voci per il calcolo del contributo in conto scambio.

Calcolo contributo in conto scambio			
a	Quantità di energia elettrica consumata:	dato comunicato	3000 kWh
a1	- energia elettrica fornita dall'impianto fotovoltaico	dato comunicato	500 kWh
a2	- energia elettrica prelevata dalla rete	dato comunicato	2500 kWh
b	Quantità di energia elettrica prodotta:	dato comunicato	2800 kWh
b1	- energia elettrica autoconsumata istantaneamente	dato comunicato	500 kWh
b2	- energia elettrica immessa in rete	dato comunicato	2300 kWh
b3	- energia elettrica immessa e aumentata del 10,8%	calcolo GSE	2548 kWh
c	$E_s =$ Energia scambiata	MIN (a2;b2)	2300 kWh
d	Prezzo unitario medio dell'energia elettrica prelevata al lordo delle tasse	dato comunicato	20 c€/kWh
e	Prezzo unitario medio dell'energia elettrica immessa (calcolato a partire dal prezzo zonale orario)	dato GSE	8,2 c€/kWh
f	$C_{Ei} =$ controvalore dell'energia elettrica immessa	calcolo GSE (=e*b3)	209 €

g	Onere di acquisto dell'energia prelevata OPR (lordo Iva) trasmesso dai venditori al GSE	dato comunicato (=a2*d)	500 €
h	Parte dell'onere di acquisto relativa all'accesso alla rete (trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali e dispacciamento)	calcolo GSE	142 € (5,68 c€/kWh)
i	$O_E$ = Onere residuo di acquisto dell'energia prelevata (produzione + imposte)	calcolato dal GSE pari a (g - h)	358 € (14,3 c€/kWh)
j	$CU_s$ = Parte unitaria variabile dell'onere di acquisto relativo all'accesso alla rete	calcolo GSE	4,95 c€/kWh
<b>Contributo in conto scambio CS</b>			<b>323 €</b>
	<i>di cui relativo alla compensazione tra il valore dell'energia immessa e il valore dell'energia prelevata</i>	MIN(f;i)	209 €
	<i>di cui relativo alla restituzione delle componenti tariffarie (<math>CU_s</math>)</i>	j * c	114 €
<b>Credito economico, che può essere liquidato o utilizzato negli anni successivi</b>		pari a (f - i) se f>i	<b>0 €</b>

Tab. 3: Tabella di calcolo del contributo in conto scambio, erogato dal GSE per un'utenza domestica tipo (3 kW).

In questo caso, il contributo in conto scambio è pari a 323 €, che corrisponde ad una valorizzazione di 14,0 c€/kWh per l'energia scambiata con la rete. Questo valore è pari a circa il 70% del prezzo di acquisto dell'energia elettrica. Dal momento che il controvalore dell'energia immessa (209 €) è minore della parte dell'onere residuo di acquisto dell'energia prelevata (358 €), non si maturano crediti economici. Viceversa, se  $C_{Ei}$  fosse maggiore di  $O_E$ , si potrebbe decidere se riportare l'eventuale differenza a credito per gli anni successivi oppure chiedere la liquidazione economica da parte del GSE.

#### 2.4 Quando viene liquidato il contributo in conto scambio?

La regolazione economica dello scambio sul posto avviene a conguaglio, con cadenza annuale. Durante l'anno l'utente dello scambio immette in rete l'energia non consumata istantaneamente e paga l'energia prelevata secondo le tariffe previste nel proprio contratto di fornitura. Al termine dell'anno il GSE riconosce, a favore dell'utente dello scambio, un contributo attraverso il quale rimborsa una parte dei costi sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete.

Più nel dettaglio, il contributo in conto scambio viene erogato in questi termini:

- entro 30 giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione, viene erogato un primo **acconto pari a 50 € per ogni kW di potenza dell'impianto**;
- **ogni 4 mesi** viene corrisposto un contributo **in acconto** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo, e se l'importo supera la soglia minima di 100 €;
- viene calcolato e corrisposto **su base annuale il conguaglio** del contributo in conto scambio maturato nel corso dell'anno. Attraverso questo conguaglio viene regolata anche la liquidazione delle eventuali eccedenze annuali per gli utenti che ne abbiano fatto richiesta.

Si fa inoltre presente che eventuali ritardi nel pagamento del contributo in conto scambio non sono necessariamente da imputarsi al GSE. Infatti, questo può tecnicamente procedere all'erogazione del contributo solo se:

- le imprese di vendita hanno comunicato i dati relativi agli oneri in prelievo e le quantità fatturate;
- i gestori di rete hanno comunicato le anagrafiche degli impianti ed i dati di misura dell'energia elettrica prelevata ed immessa in rete.

### *2.5 A quanto ammontano i corrispettivi da pagare per il servizio di scambio sul posto?*

Il contributo che l'utente dello scambio sul posto è tenuto a versare al GSE è un contributo a copertura dei costi amministrativi. Tale contributo è pari a:

- 15 €/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
- 30 €/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
- 45 €/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW.

### *2.6 Nuove opportunità di scambio sul posto per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti*

La legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto un'interessante novità riguardante lo scambio sul posto per **comuni con popolazione fino a 20.000 residenti** (art. 27, comma 4).

Questi possono, infatti, usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cui sono proprietari (se di potenza non superiore a 200 kW) e utilizzare l'energia prodotta per coprire i consumi elettrici delle utenze di proprietà comunale, **senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo** dell'energia scambiata con la rete.

In altre parole, l'energia elettrica prodotta, ad esempio, da un impianto fotovoltaico posto sulla copertura di una palestra comunale, può essere valorizzata in scambio sul posto, considerando, per il calcolo dell'onere di acquisto dell'energia prelevata, anche i consumi provenienti ad altri edifici di proprietà comunale.

### *2.7 Cumulabilità tra incentivi e disciplina di scambio sul posto*

Lo scambio sul posto viene considerato come una modalità semplificata di accesso alla rete e non come uno strumento di incentivazione. Pertanto gli incentivi previsti dalla normativa vigente (certificati verdi o conto energia per gli impianti fotovoltaici) si sommano agli effetti derivanti dallo scambio sul posto, con l'unica eccezione delle tariffe onnicomprensive che, ove applicate, si sostituiscono ad ogni altra modalità di cessione o scambio dell'energia elettrica.

## 3 Documentazione

### 3.1 Riferimenti normativi

Il servizio di scambio sul posto è stato inizialmente previsto dall'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge n. 133/99, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW.

Il servizio di scambio sul posto è poi stato confermato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, sempre per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 2 di tale articolo, nella sua versione originaria, prevedeva che nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non fosse consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta. Tale vincolo è stato rimosso dall'articolo 27, comma 45, della legge n. 99/09 che ha modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 al fine di consentire, nell'ambito dello scambio sul posto, che l'energia elettrica prodotta possa essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Con la legge n. 244/07 e con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il servizio di scambio sul posto è stato esteso anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

Infine, la legge n. 99/09 ha introdotto la novità riguardante i Comuni con popolazione fino a 20.000, discussa al capitolo 2.6.

### 3.2 Link e documenti scaricabili in rete

Documenti dal sito del GSE:

- Riferimenti normativi:  
<http://www.gse.it/attivita/ssp/Pagine/QuadroNormativo.aspx>
- Regole tecniche:  
<http://www.gse.it/attivita/ssp/PubbInf/Documents/Regole%20tecniche%20II%20edizione%20-%20post%20lettera%20verifica%20%283-6-09%29.pdf>
- Risposte a domande tecniche, amministrative:  
<http://www.gse.it/attivita/ssp/Pagine/FAQgse.aspx>  
Informazioni e assistenza sullo Scambio sul Posto:  
<http://www.gse.it/ContactCenter/Pagine/InfoSSP.aspx>

Documenti dal sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

- Relazione tecnica SSP:  
[http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/076-08rt\\_186.pdf](http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/076-08rt_186.pdf)
- Delibera ARG/elt 74/08:  
<http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/074-08arg.htm>
- Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, aggiornato con deliberazione 9 dicembre 2009, ARG/elt 186/09:  
<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/074-08argall2.pdf>